

Publicato il 03/01/2018

N. 00033/2018REG.PROV.COLL.

N. 09194/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9194 del 2012, proposto da:
Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica p.t, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

contro

De Matteis Vito, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Talò, elettivamente domiciliato presso
lo studio dell'avv. Carmelo Curcio, studio "Pierangeli-Torre", in Roma, via Aversa 55

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per la Puglia – Lecce - Sezione I, n. 1801 del 25 ottobre
2012, concernente mancato superamento delle prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. Vito De Matteis;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2017 il Cons. Giovanni Sabato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, l'avv.to dello Stato Guida e l'avv. Federico su delega di Talò;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito dalla mancata ammissione del signor Vito De Matteis alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2011, in considerazione del punteggio insufficiente di 27/50 al parere motivato di diritto civile (cfr. verbale del 30 marzo 2012 della II sotto commissione per gli esami di avvocato costituita presso la Corte di Appello di Salerno).

2. L'impugnata sentenza – resa in forma semplificata dal T.a.r. per la Puglia - Lecce, Sezione I, n. 1801 del 25 ottobre 2012 – ha accolto il ricorso, in quanto, pur reputando sufficiente a fini motivazionali il punteggio numerico, ha riscontrato la contraddittorietà tra il voto finale ed il giudizio sintetico espresso dalla Commissione nonché l'assenza degli errori di ortografia posti a base della valutazione negativa dell'elaborato.

3. Avverso tale decisione il Ministero della giustizia ha proposto – con ricorso ritualmente notificato e depositato – un duplice motivo di appello (pagine 2 – 6 del gravame) deducendo, in sintesi, che:

a) il T.a.r. sarebbe incorso nel vizio di extrapetizione *ex art.* 112 c.p.c. per avere rilevato un vizio diverso da quelli posti a sostegno della domanda introduttiva;

b) il T.a.r. avrebbe invaso la sfera di discrezionalità riservata alla Commissione esaminatrice e sarebbero sussistenti gli errori di ortografia rilevati da questa, in modo da potersi escludere la pretesa contraddittorietà tra coefficiente alfanumerico e giudizio sintetico.

4. In data 19 gennaio 2013, il sig. Vito De Matteis si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza dell'appello e pertanto chiedendone il rigetto.

5. Con decreto cautelare n. 5058 del 27 dicembre 2012, è stata disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e fissata, per la discussione collegiale, la camera di consiglio del 22 gennaio 2013.

6. Con ordinanza n. 198 del 22 gennaio 2013, il Collegio ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata *“Considerato che: -- che le valutazioni espresse dalle commissioni giudicanti nel merito delle prove di esame per gli aspiranti avvocati, sono espressioni di un'ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnico/culturale/attitudinale dei candidati, e come tali non sono sindacabili dal giudice amministrativo salvo che per palesi ed evidenti illogicità che nella specie non è dato ravvisare; -- anche successivamente all'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, il voto numerico attribuito alle prove di un concorso pubblico contiene in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (cfr. Consiglio di Stato sez. VI 11 febbraio 2011 n. 913; Corte costituzionale 20 marzo 2009 n. 78).”*.

7. Dopo il deposito di ulteriore memoria nell'interesse dell'appellante, all'udienza pubblica di trattazione del 21 dicembre 2017, la causa è stata riservata in decisione.

8. L'appello è fondato e deve essere accolto.

9. La pronuncia oggetto di gravame presenta un quadro motivazionale che, pur riconoscendo la sufficienza del voto numerico, si fonda sulla rilevata *“contraddizione intrinseca, e non altrimenti sanabile, esistente tra il voto alfanumerico espresso dalla sottocommissione in ordine alla prima prova scritta svolta dal candidato, e il giudizio sintetico che lo accompagna”*. Tale distonia, a parere del Tribunale, si presenterebbe sotto un duplice profilo, sia perché il giudizio, fortemente deteriore (*“forma poco lineare, impostazione discutibile, argomentazioni non convincenti, errori di ortografia”*), sarebbe incoerente con l'attribuzione di un voto (27/50) che rasenta la sufficienza, sia perché non vi sarebbe traccia dei rilevati errori ortografici nella prova d'esame in commento.

10. L'appellata sentenza non può essere condivisa, dovendosi in primo luogo evidenziare che le valutazioni della Commissione esaminatrice sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili *ab externo e ictu oculi* dalla sola lettura degli atti (da ultimo sentenze n. 973/2017, n. 3480/2017, n. 5680/2017, n. 5740/2017, n. 5742/2017 e n. 5987/2017 della Sezione). Orbene, la pretesa distonica correlazione tra coefficiente numerico e giudizio sintetico non rientra nel quadro patologico testè descritto già solo per il fatto che la Commissione, nell'esprimere una valutazione dell'elaborato in un contesto lessicale necessariamente sintetico (Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02/03/2017, n. 973) non ha potuto che evidenziare gli aspetti critici della prova in esame. La Commissione non poteva infatti non avvertire la necessità di rappresentare, *paucis verbis*, le ragioni che avevano indotto all'attribuzione di un voto insufficiente, non essendo certo richiesto di fornire un quadro esaustivo di tutti gli elementi di valutazione, a meno che non si voglia ravvisare un preciso onere motivazionale in forma lessicale che lo stesso Tribunale ha, questa volta condivisibilmente, escluso. E' appena il caso di confermare anche in questa sede il granitico orientamento di questo Consiglio di Stato secondo cui, ai fini della motivazione, il voto numerico è pienamente sufficiente, anche alla luce delle note decisioni della Corte costituzionale (n. 328/2008, n. 20/2009 e n. 175/2011; vedi da ultimo, oltre la decisione dell'Adunanza plenaria n. 7/2017, le sentenze della Sezione n. 5658/2017, n. 5659/2017, n. 5682/2017, n. 5726/2017, n. 5728/2017, n. 5729/2017, n. 5740/2017, n. 5742/2017) e tenuto conto della sufficienza dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati, che non richiedono da parte delle singole commissioni alcuna ulteriore specificazione o collegamento con l'estrinsecazione strettamente docimologica della valutazione (sentenze n. 175/2011 della Corte costituzionale; n. 317/2012 del C.G.A.R.S.; n. 8628/2009, n. 2544/2010, n. 5726/2017 e n. 5987/2017 della Sezione). In ordine, quindi, al primo dei due profili di palese illogicità evidenziati dal Tribunale se deve ravvisare l'insussistenza, contrariamente a quanto opinato in prime cure, per le ragioni sopra evidenziate.

11. Nemmeno ricorre il secondo aspetto assuntivamente distonico, attinente alla rilevata assenza di errori ortografici, in quanto la natura plurimotivata del giudizio sintetico espresso non consente di ravvisare, in termini di immediata evidenza, il peso decisivo del rilievo sollevato dalla Commissione nell'economia complessiva del giudizio negativo; tanto più che dalla mera lettura dell'elaborato in realtà si evince la presenza di imperfezioni lessicali che possono giustificare il deteriore giudizio (ad es. *“pronuncie”* a pag. 1, XV riga dell'elaborato) e ciò anche a voler espungere l'apostrofo in fin di rigo dal novero degli errori ortografici, così come obiettato dell'appellato con ampie e diffuse argomentazioni.

12. Per tutte le considerazioni esposte, l'appello del Ministero della giustizia deve essere accolto, avendo il Collegio esaminato e toccato tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c. , in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla

giurisprudenza costante: *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663), laddove gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

13. Da ciò consegue che, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettato il ricorso instaurativo del giudizio di I grado.

14. Le spese di ambedue i gradi di giudizio, regolamentate secondo il criterio della soccombenza, sono liquidate nella misura stabilita in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 9194/2012), lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Condanna la parte appellata a rifondere, in favore del Ministero della giustizia, le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Sabato

IL PRESIDENTE
Vito Poli

IL SEGRETARIO